



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 15/09/2014 ed estinto anticipatamente a far data dal 31.12.2018 (sulla base del conteggio emesso in data 3.12.2018), in corrispondenza della 48^a rata di rimborso, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario domandando che sia disposto a carico dell'intermediario convenuto il rimborso delle quote non maturate delle commissioni addebitate al momento dell'erogazione secondo il criterio proporzionale lineare, per l'importo complessivo di € 3077,00. Più in dettaglio, la domanda viene circoscritta dal ricorrente alle seguenti voci di costo: commissione accensione finanziamento per € 1379,00; commissione gestione (al netto della restituzione già effettuata per € 425,40 + € 244,22); provvigione d'intermediazione per € 1672,00.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso deducendo:

di aver provveduto, in sede anticipata estinzione, ad effettuare un abbuono pari ad € 425,40 per le commissioni relative alle attività di gestione del prestito commisurate al periodo di rateazione non decorso, calcolato in misura proporzionale alla quota di interessi non maturata, come previsto dal contratto;

di rendersi disponibile alla retrocessione delle commissioni di accensione per un importo pari ad € 244,22, nonostante il chiaro carattere up front della voce di costo in parola;



la natura *up front* della provvigione corrisposta ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede per le attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Trattasi peraltro di somme mai entrate nella propria disponibilità e direttamente versate al terzo intermediario del credito;

la resistente svolge poi ampie osservazioni relative all'inapplicabilità della pronuncia Lexitor all'ordinamento italiano.

Ciò posto, ribadita la propria disponibilità a rimborsare la quota non maturata della "commissione di accensione" come sopra stabilito, oltre ad € 20,00 quali spese per la presentazione del ricorso, chiede all'ABF di "rigettare ogni maggiore richiesta avanzata".

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali, nonché delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,*



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che, alla luce dell' orientamento dell'ABF e del tenore delle clausole contrattuali, la *commissioni di accensione* è da considerare *recurring* e, quindi, rimborsabile in base al criterio proporzionale per l'importo di € 1379,74; ritenuto che nulla residui da restituire al ricorrente relativamente alla *commissione di gestione*, in quanto le parti hanno pattizamente previsto, ai fini del rimborso di tale commissione, il criterio della curva degli interessi, in guisa che l'importo di € 669,62 che lo stesso ricorrente nella domanda indica come restituitogli, sopravanzi di € 244,22 quanto dovuto a tale titolo; considerata invece "istantanea", alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell'incarico all'intermediario del credito (nel caso di specie un agente in attività finanziaria), la voce relativa alla provvigione intermediario, da rimborsare secondo il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

criterio degli interessi per l'importo di € 1062,51.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.198,03.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO